

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
96/C 202/01	ECU.....	1
96/C 202/02	Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.....	2
96/C 202/03	Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.....	3
96/C 202/04	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	4
96/C 202/05	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	4
96/C 202/06	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	5
96/C 202/07	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)	5
96/C 202/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.727 — BP/Mobil) (¹)....	6
96/C 202/09	Aiuti di Stato — C 43/95 (ex NN 73/94) — Italia (Lazio)	7

IT


1

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
96/C 202/10	Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azioni comunitarie a favore della protezione civile ⁽¹⁾	9
<hr/>		
	<i>III Informazioni</i>	
	Commissione	
96/C 202/11	Phare — Apparecchiature di misura, controllo e sorveglianza — Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione europea per conto del governo della Repubblica ceca per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare	15
96/C 202/12	Phare — Sistema tariffario di base — Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione europea per conto del governo della Polonia per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare	15
96/C 202/13	Violazione dei diritti della propriet� intellettuale mediante contraffazione per quanto riguarda i prodotti tessili e di abbigliamento nell'ambito dell'industria europea — Procedura aperta	17
96/C 202/14	Rischio potenziale legato al trasbordo ed altre pratiche fraudolente nel settore dell'industria tessile e dell'abbigliamento in seguito all'entrata in vigore dell'unione doganale tra la CE e la Turchia — Procedura aperta	18
96/C 202/15	Centri Euro-Info — Assistenza e audit — Procedura aperta	19



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

11 luglio 1996

(96/C 202/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,4813	Marco finlandese	5,85361
Corona danese	7,38088	Corona svedese	8,38965
Marco tedesco	1,91609	Sterlina inglese	0,807893
Dracma greca	301,061	Dollaro USA	1,25547
Peseta spagnola	161,126	Dollaro canadese	1,71785
Franco francese	6,48323	Yen giapponese	138,553
Sterlina irlandese	0,787620	Franco svizzero	1,58390
Lira italiana	1928,42	Corona norvegese	8,18375
Fiorino olandese	2,15049	Corona islandese	84,4552
Scellino austriaco	13,4850	Dollaro australiano	1,57307
Scudo portoghese	196,744	Dollaro neozelandese	1,82348
		Rand sudafricano	5,45500

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(96/C 202/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

Gara n. 185

Data della decisione della Commissione: 17 giugno 1996

(ECU/100 kg)

Formula			A/C—D		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—		—	
		Concentrato	—		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		125	121	125	121
	Burro < 82 %		120	116	—	—
	Burro concentrato		154	150	154	150
	Crema		—	—	54	—
Cauzione di trasformazione	Burro		145	—	145	—
	Burro concentrato		180	—	180	—
	Crema		—	—	61	—

Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(96/C 202/03)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

Gara n. 186

Data della decisione della Commissione: 1° luglio 1996

(ECU/100 kg)

Formula			A/C—D		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—		—	
		Concentrato	—		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		125	121	—	121
	Burro < 82 %		—	116	—	—
	Burro concentrato		154	150	154	150
	Crema		—	—	54	—
Cauzione di trasformazione	Burro		145	—	—	—
	Burro concentrato		180	—	180	—
	Crema		—	—	61	—

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(prodotti lattiero-caseari)**

(96/C 202/04)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8)	145	17. 6. 1996	179	203

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(prodotti lattiero-caseari)**

(96/C 202/05)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo massimo d'acquisto
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento. (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	198	17. 6. 1996	295,38

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(prodotti lattiero-caseari)**

(96/C 202/06)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di destinazione
Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8)	146	1. 7. 1996	179	203

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(prodotti lattiero-caseari)**

(96/C 202/07)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo massimo d'acquisto
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento. (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	199	1. 7. 1996	295,38

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.727 — BP/Mobil)**

(96/C 202/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 5 luglio 1996 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*). Per effetto di tale concentrazione le imprese BP Company plc (BP) e Mobil Corporation (Mobil) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo in comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - BP: prospezione e produzione di petrolio e gas, raffinazione, commercializzazione, vendita e trasporto di petrolio e prodotti petroliferi, produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici;
 - Mobil: prospezione e produzione di petrolio e gas, raffinazione, commercializzazione, vendita e trasporto di petrolio e prodotti petroliferi, produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici, prodotti speciali e pellicole in plastica per imballaggi.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.727 — BP/Mobil, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

AIUTI DI STATO

C 43/95 (ex NN 73/94)

Italia (Lazio)

(96/C 202/09)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, indirizzata agli Stati membri ed agli altri interessati in merito ad aiuti che l'Italia (Lazio) ha deciso di concedere alle cooperative ed aziende agricole in difficoltà**

Con la seguente lettera, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di chiudere la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE aperta in merito all'aiuto di cui sopra.

«Con lettera del 14 luglio 1994, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, la legge regionale citata in oggetto.

Con lettera del 31 maggio 1995, le autorità italiane hanno comunicato delle informazioni complementari in risposta alla richiesta della Commissione dell'8 agosto 1994 e del 10 novembre 1994.

La legge in oggetto è stata modificata, approvata di nuovo il 14 settembre 1994 e pubblicata con il numero 52 del 31 ottobre 1994.

Con lettera del 7 novembre 1995, la Commissione ha avviato, nei riguardi degli aiuti contemplati dalla legge in oggetto, la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato e ha invitato il governo italiano a presentare le sue osservazioni.

Gli altri Stati membri e gli altri interessati sono stati anch'essi invitati a presentare le loro osservazioni⁽¹⁾.

Nessuna osservazione è pervenuta da parte degli altri Stati membri e degli altri interessati.

Con lettera del 15 dicembre 1995, del 12 febbraio 1996, del 21 febbraio 1996 e del 28 febbraio 1996 le autorità italiane hanno trasmesso le seguenti precisazioni:

1) Non è stato concesso alcun aiuto sulla base della legge regionale n. 52 del 31 ottobre 1994.

2) La legge n. 52/94 è stata modificata dalla regione Lazio in data 19 gennaio 1996. Sulla base delle modifiche apportate:

— è stato soppresso l'aiuto fino al 50 % delle passività iscritte al bilancio delle cooperative o dei consorzi concesso in caso di fusione o annessione fra cooperative o consorzi (articolo 4, paragrafo 1);

— gli aiuti per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei consorzi (articolo 1, paragrafo 1), come già previsto per gli aiuti alle aziende agricole (articolo 1, paragrafo 2), saranno concessi solo per il consolidamento delle passività onerose derivanti da investimenti.

3) Questi aiuti, concessi sotto forma di abbuono del tasso d'interesse, saranno autorizzati al massimo su una parte dell'investimento (quota) pari all'80 % per le cooperative e al 65 % per le aziende agricole. Sulla base degli elementi di calcolo comunicati dalle autorità italiane, questi aiuti non superano la percentuale del 35 % dell'investimento ammesso a beneficiarne.

Le autorità italiane si sono inoltre impegnate a non superare le percentuali generalmente ammesse dalla Commissione, in termini di equivalente sovvenzione cumulata degli aiuti eventualmente concessi all'epoca in cui sono stati contratti i prestiti e degli aiuti in questione, ossia per gli investimenti nel settore primario agricolo il 35 % (o il 75 % nelle zone svantaggiate a norma della direttiva 75/268/CEE) e per gli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli il 55 %. Dette autorità affermano che gli investimenti realizzati rispettano i limiti settoriali previsti dalla Commissione ed esistenti al momento in cui sono stati decisi gli aiuti per tali investimenti.

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 7. 12. 1995, pag. 9.

4) Gli aiuti in questione saranno concessi soltanto alle cooperative o alle aziende agricole in difficoltà che siano economicamente sane, in particolare nel caso in cui gli oneri finanziari relativi ai prestiti esistenti potrebbero danneggiare le aziende agricole o condurle al fallimento.

A tali condizioni gli aiuti in questione sono conformi ai criteri della Commissione per questo tipo di aiuti. Essi possono pertanto beneficiare della deroga prevista dal-

l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto misure atte ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

La Commissione ha pertanto deciso di chiudere nei riguardi delle misure in oggetto la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.»

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azioni comunitarie a favore della protezione civile ⁽¹⁾

(96/C 202/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(96) 219 def. — 95/0098(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE l'8 maggio 1996)

(¹) GU n. C 142 dell'8. 6. 1995, pag. 19.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che un rapporto più assennato con la natura permetterebbe di evitare numerose catastrofi, comprese le catastrofi naturali come le inondazioni;

Quarto considerando

considerando che la creazione di un programma di azioni comunitarie contribuirà a sviluppare in modo ancora più efficace la cooperazione in questo settore e che un tale programma deve tener conto in ampia misura delle esperienze acquisite in questo settore;

considerando che la creazione di un programma di azioni comunitarie contribuirà a sviluppare in modo ancora più efficace la cooperazione in questo settore e sviluppare ulteriormente le risoluzioni adottate dal 1987 e che un tale programma deve tener conto in ampia misura delle esperienze acquisite in questo settore e portarle avanti;

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno caratteristiche particolari a causa delle loro condizioni geografiche, orografiche, sociali ed economiche, che rendono arduo e difficile l'invio di aiuti e mezzi d'intervento in caso di gravi pericoli;

Quinto considerando

considerando l'importanza delle azioni destinate a preparare i responsabili ed il personale della protezione civile e di altre situazioni di emergenza ecologica negli Stati membri per perfezionare il loro grado di preparazione;

considerando l'importanza delle azioni destinate a preparare i responsabili ed il personale della protezione civile e di altre situazioni di emergenza ecologica negli Stati membri per perfezionare il loro grado di preparazione; che spesso gli organismi e gli enti privati svolgono un ruolo essenziale nella protezione civile e dovrebbero pertanto poter partecipare al programma;

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA

Sesto considerando

considerando che si devono intraprendere anche azioni rivolte ai cittadini europei per migliorare il loro livello di autotutela;

considerando che si devono intraprendere anche azioni concrete rivolte ai cittadini europei per migliorare il loro livello di autotutela e di solidarietà di fronte a qualsiasi catastrofe o situazione di emergenza e aumentare la loro corresponsabilità per quanto riguarda la difesa dell'ambiente e la consapevolezza dei rischi per la salute che potrebbero derivare da incidenti specifici come l'emissione accidentale di materiale tossico; che tali azioni devono appoggiare attività corrispondenti negli Stati membri;

Ottavo considerando

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la cooperazione comunitaria completa le politiche nazionali in materia di protezione civile e di situazioni di emergenza ecologica per aumentarne l'efficacia e che gli scambi di esperienze e l'assistenza reciproca permetteranno di contribuire a limitare le perdite di vite umane e i danni economici ed ecologici nell'insieme della Comunità;

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la cooperazione comunitaria completa le politiche nazionali in materia di protezione civile e di situazioni di emergenza ecologica per aumentarne l'efficacia e che gli scambi di esperienze e l'assistenza reciproca permetteranno di contribuire a limitare le perdite di vite umane e i danni economici ed ecologici nell'insieme della Comunità, mettendo meglio in evidenza gli obiettivi di coesione sociale, solidarietà e cittadinanza europea;

Articolo 1

Viene stabilito un programma di azioni comunitarie a favore della protezione civile, comprese le situazioni di emergenza ecologica. Le azioni oggetto del programma nonché le modalità per la concessione del sostegno finanziario comunitario sono indicati in allegato.

Viene stabilito un programma di azioni comunitarie a favore della protezione civile, comprese le situazioni di emergenza ecologica. Le azioni oggetto del programma nonché le modalità per la concessione del sostegno finanziario comunitario sono indicati in allegato.

Queste azioni sono volte, tra l'altro, a promuovere lo scambio di esperienze a tutti i livelli.

Articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

2. La scelta di questa azione specifica è basata in particolare sui seguenti criteri:

- a) contributo a migliorare il livello di preparazione del personale della protezione civile negli Stati membri per aumentare il potenziale di intervento;
- b) contributo a migliorare le tecniche e i metodi di intervento: progetti pilota;
- c) contributo all'informazione, all'educazione e alla sensibilizzazione dei cittadini per aumentare il livello di autotutela.

2. La scelta di questa azione specifica è basata in particolare sui seguenti criteri:

- a) contributo alla prevenzione dei disastri naturali e tecnologici; tra l'altro introducendo i rischi di catastrofe nella valutazione dell'impatto ambientale e adottando le misure preventive necessarie, studiando le cause delle catastrofi e pubblicando i risultati degli studi in questione;
- b) contributo a migliorare il livello di preparazione dei principali responsabili e del personale più direttamente coinvolto nella protezione civile a tutti i livelli negli Stati membri, per aumentare il loro potenziale di intervento;

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA

- c) contributo a migliorare gli strumenti e i metodi di previsione, le tecniche e le procedure di intervento mediante progetti pilota e di dimostrazione;
- d) contributo all'informazione, all'educazione e alla sensibilizzazione dei cittadini per aumentare il livello di autotutela e di solidarietà collettiva.

Articolo 3, paragrafo 3

3. Ciascuna azione specifica è realizzata in stretta cooperazione con le autorità nazionali, regionali o locali interessate.

3. Ciascuna azione specifica è realizzata in stretta cooperazione con le autorità nazionali, regionali o locali interessate e, in particolare, con le regioni isolate e ultra-periferiche dell'Unione.

Articolo 3, paragrafo 4

4. Ciascuna azione terrà conto dei risultati della ricerca comunitaria e nazionale nei settori pertinenti.

4. Ciascuna azione terrà conto dei risultati della ricerca comunitaria e nazionale nei settori pertinenti e delle tecniche più rispettose dell'ambiente.

Articolo 5

La Commissione procede ogni tre anni alla valutazione dell'attuazione del programma di azioni e ne informa il comitato di cui all'articolo 4.

La Commissione procede ogni tre anni alla valutazione dell'attuazione del programma di azioni e ne informa il Parlamento europeo e il comitato di cui all'articolo 4.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA

Allegato: punto A. 1

A. Azioni che contribuiscono al miglioramento della preparazione del personale della protezione civile

1. Formazione

Organizzazione di workshop — soprattutto di autoformazione — che riuniscono esperti di elevato livello degli Stati membri per permettere, in una data disciplina, uno scambio reciproco di esperienze mediante scambi approfonditi sui metodi, le tecniche e i mezzi allo scopo di:

- migliorare il livello generale di preparazione;
- creare le condizioni necessarie per instaurare una rete umana che consenta una cooperazione operativa più efficace fra gli Stati membri in caso di situazioni di emergenza.

Contributo finanziario comunitario del 75 % al massimo del costo totale dell'azione con un importo massimo di 62 500 ECU per azione.

A. Azioni che contribuiscono al miglioramento della preparazione del personale della protezione civile

1. Formazione

Organizzazione di workshop — soprattutto di autoformazione — che riuniscono esperti, specialisti e tecnici di elevato livello degli Stati membri per permettere, in una data disciplina, uno scambio reciproco di esperienze mediante scambi approfonditi sui metodi, le tecniche e i mezzi allo scopo di:

- migliorare il livello generale di preparazione;
- creare le condizioni necessarie per instaurare una rete umana che consenta una cooperazione operativa più efficace fra gli Stati membri in caso di situazioni di emergenza.

Contributo finanziario comunitario del 75 % al massimo del costo totale dell'azione con un importo massimo di 62 500 ECU per azione.

Allegato: punto A. 2

2. Sistema di scambi di esperti

Organizzazione di scambi di esperti degli Stati membri che permettono agli stessi di seguire una formazione di durata limitata in un altro Stato membro, presso un organismo di formazione o un altro servizio di protezione civile.

Organizzazione del distacco in un altro Stato membro di uno o più formatori particolarmente qualificati per presentare determinati corsi o moduli di formazione.

Finanziamento al 100 % delle spese di viaggio e di soggiorno degli esperti e delle spese di coordinamento del sistema per un periodo iniziale di due anni (1995-1996). In seguito, il finanziamento delle spese di viaggio e di soggiorno degli esperti e dei formatori sarà limitato al 75 %.

2. Sistema di scambi di esperti e tecnici

Organizzazione di scambi di esperti, specialisti e tecnici degli Stati membri che permettono agli stessi di seguire una formazione di durata limitata in un altro Stato membro presso un organismo di formazione o un altro servizio di protezione civile, con particolare riferimento ai servizi competenti per la lotta contro le catastrofi nelle regioni isolate e ultraperiferiche.

Organizzazione del distacco in un altro Stato membro di uno o più formatori particolarmente qualificati per presentare determinati corsi o moduli di formazione.

Finanziamento al 100 % delle spese di viaggio e di soggiorno degli esperti e delle spese di coordinamento del sistema per un periodo iniziale di due anni (1995-1996). In seguito, il finanziamento delle spese di viaggio e di soggiorno degli esperti e dei formatori sarà limitato al 75 %.

Allegato: punto A. 3

3. *Esercitazioni comunitarie di simulazione*

Queste esercitazioni hanno lo scopo di comparare i metodi e di accompagnare i progressi dei sistemi nazionali di protezione civile.

Contributo finanziario comunitario al 50 % al massimo del costo derivante dalla partecipazione degli osservatori degli Stati membri invitati dallo Stato organizzatore all'organizzazione dei workshop connessi, alla preparazione delle esercitazioni, della relazione finale, ecc.

3. *Esercitazioni comunitarie di simulazione*

Queste esercitazioni hanno lo scopo di comparare i metodi e di accompagnare i progressi dei sistemi nazionali di protezione civile, allo scopo di incrementare, tra l'altro, l'efficacia e la rapidità degli interventi nei casi di catastrofi.

Contributo finanziario comunitario al 50 % al massimo del costo derivante dalla partecipazione degli osservatori degli Stati membri invitati dallo Stato organizzatore all'organizzazione dei workshop connessi, alla preparazione delle esercitazioni, della relazione finale, ecc.

Allegato: punto B

B. **Progetti che contribuiscono al miglioramento delle tecniche e dei metodi di intervento:**

Progetti pilota

Progetti aventi l'obiettivo di aumentare la capacità di intervento degli Stati membri. Questi progetti mirano essenzialmente a migliorare i mezzi, le tecniche e le procedure di intervento. La loro portata deve essere di natura da interessare l'insieme degli Stati membri o alcuni di questi Stati.

Contributo finanziario comunitario del 50 % al massimo del costo totale di ciascun progetto.

B. **Progetti che contribuiscono al miglioramento delle tecniche e dei metodi di intervento:**

Progetti pilota

Progetti aventi l'obiettivo di aumentare la rapidità e la capacità di intervento dei responsabili più direttamente coinvolti nelle prime fasi della crisi nelle varie regioni degli Stati membri. Questi progetti mirano essenzialmente a migliorare i mezzi, le tecniche e le procedure di intervento, anche nelle regioni isolate e ultraperiferiche. La loro portata deve essere di natura da interessare l'insieme degli Stati membri o alcuni di questi Stati, dando in seguito alla loro applicazione il massimo di pubblicità e di dimostrazione in tutta l'Unione europea.

Contributo finanziario comunitario del 50 % al massimo del costo totale di ciascun progetto. I progetti multinazionali dovrebbero essere incoraggiati il più possibile.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA

Allegato: punto C

<p>C. Azioni che contribuiscono al miglioramento dell'informazione, dell'educazione e della sensibilizzazione dei cittadini per aumentare il livello di autotutela^(*)</p> <p>Azioni che favoriscono gli scambi di esperienze tra Stati membri, regioni e autorità locali nel settore delle iniziative intraprese per migliorare l'informazione, l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini allo scopo soprattutto di aumentare il livello di autotutela. Si tratta di valorizzare quanto viene intrapreso negli Stati membri e di permettere alle amministrazioni e alle altre organizzazioni interessate di beneficiare di esperienze simili in altri Stati membri. Le azioni si indirizzano a un vasto pubblico, con particolare attenzione ai giovani durante la formazione professionale iniziale e in età scolastica.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario del 50 % al massimo del costo totale di ciascun progetto.</p>
<p>C. Azioni che contribuiscono al miglioramento dell'informazione, dell'educazione e della sensibilizzazione dei cittadini per aumentare il livello di autotutela^(*)</p> <p>Azioni che favoriscono gli scambi di esperienze tra Stati membri, regioni e autorità locali nel settore delle iniziative intraprese per migliorare l'informazione, l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini allo scopo soprattutto di aumentare il livello di autotutela. Si tratta di valorizzare quanto viene intrapreso negli Stati membri e di permettere alle amministrazioni e alle altre organizzazioni interessate di beneficiare di esperienze simili in altri Stati membri. Le azioni si indirizzano a un vasto pubblico, con particolare attenzione ai giovani durante la formazione professionale iniziale e in età scolastica.</p>	<p>Contributo finanziario comunitario del 50 % al massimo del costo totale di ciascun progetto.</p>
<p>Distribuzione di materiale informativo e esposizioni itineranti.</p>	<p>Finanziamento al 100 %.</p>
<p>Distribuzione di materiale informativo e esposizioni itineranti.</p>	<p>Finanziamento fino al 100 %.</p>

(*) Sono escluse da questo programma le azioni condotte nel quadro della politica comunitaria in materia di salute (cfr. in particolare la comunicazione e la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adottano un programma d'azione comunitaria di promozione, informazione, educazione e formazione in materia di salute, conformemente al quadro dell'azione nel campo della salute pubblica — GU n. C 252 del 9. 9. 1994, pag. 3). Questa proposta è stata adottata il 29 marzo 1996 (GU n. L 95 del 16. 4. 1996, pag. 1).

(*) Sono escluse da questo programma le azioni condotte nel quadro della politica comunitaria in materia di salute (cfr. in particolare la comunicazione e la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adottano un programma d'azione comunitaria di promozione, informazione, educazione e formazione in materia di salute, conformemente al quadro dell'azione nel campo della salute pubblica — GU n. C 252 del 9. 9. 1994, pag. 3). Questa proposta è stata adottata il 29 marzo 1996 (GU n. L 95 del 16. 4. 1996, pag. 1).

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Phare — Apparecchiature di misura, controllo e sorveglianza

Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione europea per conto del governo della Repubblica ceca per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare

(96/C 202/11)

Denominazione del progetto

Fornitura e installazione di apparecchiature di controllo in una centrale di cogenerazione a Decin, Repubblica ceca

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi beneficiari del programma Phare. Le forniture devono essere originarie degli Stati sopraindicati.

2. Oggetto

La Commissione europea/programma regionale multinazionale per l'ambiente, progetto «Black Triangle» rende nota la presente gara d'appalto per la fornitura e l'installazione di apparecchiature di misurazione e controllo destinate ad ottimizzare il processo di combustione dei motori a gas e per il monitoraggio delle emissioni di tre gruppi di motori a gas e di due caldaie alimentate a gas

di camino, con capacità termica di 3 x 1,77 MW, e produzione elettrica di 3 x 1,29 MW.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere ottenuto gratuitamente inviando una richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione europea, all'attenzione di Karla Verstraelen, rue de la Science 27, (02/03), B-1040 Bruxelles, telefax (32-2) 296 80 40.

4. Offerte

Le offerte devono pervenire entro il 26. 8. 1996 (12.00), ora locale, al seguente indirizzo:

Projecto Co-ordination Unit, Dr Anthony Smith, Cajkovského 94, CZ-400 01 Usti nad Labem.

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il 26. 8. 1996 (12.00), ora locale.

Phare — Sistema tariffario di base

Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione europea per conto del governo della Polonia per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare

(96/C 202/12)

Denominazione e numero del progetto

Appoggio al programma di trasformazione delle dogane polacche.

Gara n. PL-9305-4.

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi seguenti Alba-

nia, Bulgaria, Estonia, Fyrom, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia e Ungheria.

Le forniture devono essere originarie degli Stati sopraindicati.

2. Oggetto

Consegna (progettazione, sviluppo, fornitura, integrazione e applicazione) in un lotto, come sotto specificato,

del sistema tariffario di base, e dei relativi sottosistemi, ad uso dell'amministrazione doganale polacca:

1. sistema per la preparazione della tariffa doganale di base;
2. tariffa doganale integrata di base;
3. sottosistema per la preparazione e la gestione di un dizionario comune della tariffa doganale, ed elenco delle merci sottoposte a misure non integrate ed a carattere non pecuniario;
4. sottosistema per la preparazione e la gestione delle note esplicative della tariffa doganale;
5. sottosistema per la raccolta delle informazioni tariffarie vincolanti e di altre norme e comunicazioni;
6. sottosistema di supporto per la definizione dei prezzi di riferimento e dei valori doganali;
7. sottosistema di supporto per l'aggiunta dei riferimenti legali;
8. sottosistema di supporto per l'annotazione delle modifiche e le procedure d'archiviazione;
9. sottosistema di supporto per lo scambio di dati in forma elettronica con altri sistemi;
10. preparazione dei dati iniziali ed immissione di questi nei sistemi;
11. fornitura di hardware;
12. formazione dell'utente finale.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere ottenuto presso i seguenti indirizzi:

- a) Central Board of Customs, Programme Management Unit, ul. Migdalowa 4, PL-02-760 Warszawa, telefax (48-22) 645 14 28.
- b) Commissione europea, all'attenzione della sig.ra S. Seaman, DG1A/B/2, rue de la Loi/Wetstraat 200, SC27, 1/43, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 296 42 51.
- c) Uffici nell'Unione europea:

A-1040 Wien, Hoyosgasse 5 [Tel. (43-1) 505 33 79/55 34 91; Telex 133152 Europa; Telefax (43-1) 50 53 37 97],

D-53113 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 346 93 26; telefax (31-70) 364 66 19],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi, POB 1503 [tél. (352) 430 11; télécopieur (352) 43 01-44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33-1) 40 63 38 38; télécopieur (33-1) 45 56 94 17],

FIN-00131 Helsinki, Pohjois-Esplanadi 31, PO Box 234 [tel. (358-0) 65 64 20; telefax (358-0) 65 67 28],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 69 99 91; telefax (39-6) 679 16 58],

DK-1004 København K, Højbrohus, Postbox 144, Østergade 61 [tlf. (45-33) 14 41 40; telefax (45-33) 11 12 03],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44-171) 973 19 92; facsimile (44-171) 973 19 00].

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1) 71 22 44; facsimile (353-1) 71 22 44/71 26 57],

GR-10674 Αθήνα, PO Box 11002, Βασιλίσσης Σοφίας 2 [τηλ. (30-1) 724 39 82, τηλεφάξ (30-1) 724 46 20],

E-28046 Madrid, Paseo de la Castellana 46 [tel. (34-1) 431 57 11; telefax (34-1) 432 14 09],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, rua do Salitre 56 [tel. (351-1) 54 11 44; telefax (351-1) 55 43 97],

S-11147 Stockholm, Hamngatan 6 [tel. (46-8) 611 11 72; telefax (46-8) 611 44 35],

4. Offerte

Le offerte devono pervenire entro il 16. 9. 1996 (15.00), ora locale, al seguente indirizzo:

Central Board of Customs, Programme Management Unit, ul. Swietokrzyska 12, PO Box 10, PL-00-916 Warszawa.

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il 17. 9. 1996 (10.00), ora locale, al seguente indirizzo:

Central Board of Customs, Conference Room, ul. Migdalowa 4, PL-02-760 Warszawa.

Violazione dei diritti della proprietà intellettuale mediante contraffazione per quanto riguarda i prodotti tessili e di abbigliamento nell'ambito dell'industria europea

Procedura aperta

(96/C 202/13)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, DG I, «Relazioni economiche esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda», direzione D, unità per i negoziati e la gestione degli accordi sui tessili; calzature; varie (ID 1), ufficio: B-28, 5/42, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel. (32-2) 299 01 65. Telefax (32-2) 299 02 07.
2. **Categoria del servizio e descrizione:** Categoria 27, «altri servizi».
Determinare la portata e l'impatto economico delle violazioni dei diritti della proprietà intellettuale mediante contraffazione di prodotti tessili e di abbigliamento provenienti in campione rappresentativo dai paesi dell'Asia.
3. **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.
4. a) **Disposizioni che riservano l'esecuzione del servizio ad una particolare professione:** Non applicabile.
b) **Disposizioni legali, regolamentari od amministrative:** GATT, accordo sui diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio (TRIPs).
c) Nomi e qualifiche del personale: Sì.
5. **Divisione in lotti:** No.
6. **Varianti:** Non sono ammesse varianti.
7. **Durata del contratto:** 6 mesi.
8. a) **Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti necessari:** Vedi punto 1.
b) **Termine ultimo per la presentazione delle richieste:** 2. 9. 1996.
9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 16. 9. 1996 (16.00) al più tardi.
b) **Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:** Vedi punto 1.
c) **Lingua:** Una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
10. a) **Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** Le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre il 9. 9. 1996, esclusivamente per iscritto all'indirizzo di cui al punto 1.
b) **Data, ora e luogo dell'apertura delle offerte:** 19. 9. 1996 (10.00) all'indirizzo di cui al punto 1.
11. **Cautioni e garanzie:** Non saranno necessarie né cauzioni né garanzie.
12. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Condizioni riportate nei contratti standard per servizi della Commissione. Le condizioni di pagamento sono specificate nel capitolato d'oneri.
13. **Forma giuridica nel caso di un'associazione di offerenti:** Non è necessaria nessuna forma giuridica particolare, tuttavia si richiederà a ciascun prestatario di essere solidalmente responsabile a stipulazione del contratto avvenuta.
14. **Informazioni relative alla situazione del prestatario, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare:**
— dettagli circa i titoli accademici e le qualifiche professionali delle persone addette alla prestazione dei servizi;
— una lista dei principali progetti affini realizzati negli ultimi 3 anni che attestino di un'esperienza nel settore del diritto del commercio internazionale, del diritto della proprietà intellettuale nell'ambito del GATT;
— una lista di progetti che attestino dell'esperienza con argomenti che rilevano della proprietà intellettuale nei paesi dell'Asia;
— l'evidenza di una situazione finanziaria ed economica stabile.
15. **Periodo di validità delle offerte:** 9 mesi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, vale a dire il 16. 9. 1996.
16. **Criteri di aggiudicazione:** L'offerta economicamente più vantaggiosa. Verranno applicati i criteri di aggiudicazione seguenti: 1) prezzo, 2) qualità dell'impostazione proposta, 3) metodo di identificazione delle varie modalità di contraffazione, 4) metodo di analisi dell'impatto economico per l'industria tessile e dell'abbigliamento europea, e 5) analisi proposta per le correnti di scambi esportazioni/importazioni/transito.
17. **Altre informazioni:** I prezzi menzionati nelle offerte dovranno essere espressi in ECU e franco di imposte, tasse ed altre spese, compresa l'IVA. Il contratto e tutte le questioni ad esso connesse saranno disciplinati dalla legge belga.
18. **Data di spedizione del bando:** 28. 6. 1996.
19. **Data di ricezione del bando:** 1. 7. 1996.

Rischio potenziale legato al trasbordo ed altre pratiche fraudolente nel settore dell'industria tessile e dell'abbigliamento in seguito all'entrata in vigore dell'unione doganale tra la CE e la Turchia

Procedura aperta

(96/C 202/14)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, DG I, «Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda», direzione D, unità per i negoziati e la gestione degli accordi su tessili; calzature; varie (ID 1), ufficio: B-28, 5/42, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Tel. (32-2) 299 01 65. Telefax (32-2) 299 02 07.
2. **Categoria del servizio e descrizione:** Categoria 27, «altri servizi».
Determinare fino a che punto i paesi terzi potrebbero approfittare della nuova situazione che la Turchia e la Comunità si trovano a dover fronteggiare per eludere il regime delle importazioni nel settore dell'industria tessile e dell'abbigliamento, e identificare le zone per le quali un rinforzo dei meccanismi di controllo o la loro introduzione risulta necessaria.
3. **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.
4. a) **Disposizioni che riservano l'esecuzione del servizio ad una particolare professione:** No.
b) **Disposizioni legali, regolamentari od amministrative:** Accordo sull'unione doganale tra la CE e la Turchia.
c) **Nomi e qualifiche del personale:** Sì.
5. **Divisione in lotti:** No.
6. **Varianti:** Non sono ammesse varianti.
7. **Durata del contratto:** 6 mesi.
8. a) **Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti necessari:** Vedi punto 1.
b) **Termine ultimo per la presentazione delle richieste:** 2. 9. 1996.
9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 16. 9. 1996 (16.00) al più tardi.
b) **Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:** Vedi punto 1.
c) **Lingua:** Una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
10. a) **Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** Le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre il 9. 9. 1996, esclusivamente per iscritto all'indirizzo di cui al punto 1.
b) **Data, ora e luogo dell'apertura delle offerte:** 19. 9. 1996 (10.00) all'indirizzo di cui al punto 1.
11. **Cauzioni e garanzie:** Non saranno necessarie né cauzioni né garanzie.
12. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Condizioni riportate nei contratti standard per servizi della Commissione. Le condizioni di pagamento sono precisate nel capitolato d'oneri.
13. **Forma giuridica nel caso di un'associazione di offerenti:** Non è necessaria nessuna forma giuridica particolare, tuttavia si richiederà a ciascun prestatore di essere solidalmente responsabile a stipulazione del contratto avvenuta.
14. **Informazioni relative alla situazione del prestatore, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve soddisfare:**
— dettagli circa i titoli accademici e le qualifiche professionali delle persone addette alla prestazione dei servizi;
— una lista dei principali progetti affini realizzati negli ultimi 3 anni, che attestino di un'esperienza nel settore del controllo delle importazioni, delle concessioni di licenze e delle dogane in Turchia;
— ;
— l'evidenza di una situazione finanziaria ed economica stabile.
15. **Periodo di validità delle offerte:** 9 mesi a decorrere dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, vale a dire il 16. 9. 1996.
16. **Criteri di aggiudicazione:** L'offerta economicamente più vantaggiosa. Verranno applicati criteri di aggiudicazione quali il prezzo, la qualità dell'impostazione proposta e della metodologia, la facilità di accesso a fonti d'informazione turche.
17. **Altre informazioni:** I prezzi menzionati nelle offerte dovranno essere espressi in ECU e franco di imposte, tasse ed altre spese, compresa l'IVA. Il contratto e tutte le questioni ad esso connesse saranno disciplinati dalla legge belga.
18. **Data di spedizione del bando:** 28. 6. 1996.
19. **Data di ricezione del bando:** 1. 7. 1996.

Centri Euro-Info — Assistenza e audit

Procedura aperta

(96/C 202/15)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, DG XXIII-B1, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Telefax (32-2) 295 73 35.

2. **Categoria del servizio e descrizione:** I Centri Euro-Info sono una rete europea che offre servizi di informazione, di assistenza e di consulenza alle piccole e medie imprese (PMI) per quanto riguarda la legislazione, la politica ed i programmi comunitari. La coordinazione delle attività e lo sviluppo della rete sono assicurati da una struttura centrale con sede a Bruxelles, sotto l'autorità della DG XXIII.

Nel contesto di un programma d'azione pluriennale a favore delle PMI, l'obiettivo del contratto consisterà nel subappaltare da un lato le attività di supporto (informazione e gestione) e dall'altro, separatamente, il controllo audit della qualità della rete dei centri Euro-Info in seno alla struttura centrale. I compiti risultanti dai nuovi orientamenti che mirano a migliorare l'impatto della rete dei CEI saranno ugualmente eseguiti dalla struttura centrale.

I contraenti dovranno in particolare garantire le seguenti funzioni:

1. **Supporto e stimolazione della rete: gestione e informazione**

Gestione

L'obiettivo della funzione di gestione sarà di assicurare:

- l'assistenza per il buon funzionamento della rete,
- la gestione dello strumento informatico,
- lo sviluppo della rete (animazione, «first stop shop» e interfaccia con le altre DG),
- la gestione ottimale degli strumenti informatici,
- il sostegno alle attività di promozione della DG XXIII.

Informazione

La funzione di informazione riunisce l'insieme delle azioni necessarie per garantire l'efficienza della rete, vale a dire le conoscenze, la valorizzazione e la diffusione dell'informazione utile, l'as-

sistenza mediante consulenza e l'elaborazione dell'eccesso di informazione. I CEI dovranno quindi poter accedere:

- all'informazione comunitaria utile alle imprese,
- alle banche dati comunitarie,
- ad un gruppo di Information Officers,
- a dei prodotti di informazione innovativi,
- a delle sessioni di formazione.

2. **Audit e controllo della qualità dei servizi e dell'omogeneità della rete**

Questa funzione prevede:

- l'audit dei CEI,
- la determinazione dei criteri di qualità e la verifica della loro evoluzione,
- l'analisi dell'impatto quantitativo della rete, del livello di qualità dei CEI e del livello qualitativo della struttura centrale.

3. **Luogo di consegna:** Bruxelles.

4. Non applicabile.

5. I prestatori potranno presentare un'offerta per una o l'altra parte dei servizi in questione. Tuttavia, l'offerente prescelto per la funzione «Audit» dovrà dimostrare di non avere nessun legame con l'impresa o le imprese che avranno presentato un'offerta per la parte 1.

6. Non applicabile.

7. **Termine ultimo per l'inizio del servizio e durata del contratto:** 12 mesi a decorrere dall'1. 1. 1997, con possibilità di rinnovo annuale per tre volte.

8. a) **Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti necessari alla presentazione delle offerte:** Commissione europea, DG XXIII, unità B-1, Centri Euro-Info, sig.ra H. Andriessen (AN80-4/42), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 73 35.

- b) **Termine ultimo per la presentazione delle richieste:** 12. 8. 1996.

9. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 22. 8. 1996.
- b) **Indirizzo al quale devono essere inviate:** Commissione europea, DG XXIII, sig.ra Lucia Pitisci, rue de la Loi/Wetstraat 200 (AN80-4/42), B-1049 Bruxelles/Brussel.
- Le offerte dovranno essere trasmesse in 3 esemplari:
- mediante lettera raccomandata all'indirizzo sopracitato, nel qual caso fa fede il timbro postale,
 - mediante consegna presso il servizio della Commissione sopracitato, al massimo entro il 22. 8. 1996 (16.00).
- c) **Lingua nella quale le offerte dovranno essere redatte:** Le offerte dovranno essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
10. **Apertura delle offerte:** Gli offerenti o i loro rappresentanti saranno ammessi ad assistere all'apertura delle offerte che avverrà il 29. 8. 1996 (15.00), in rue d'Arlon 80, B-1040 Bruxelles.
11. Non applicabile.
12. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Il prezzo dovrà essere espresso in ECU. Ai sensi delle disposizioni degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi ed immunità delle Comunità europee, i prezzi offerti dovranno essere calcolati con esenzione dei diritti, imposte e tasse. L'importo dell'IVA sarà indicato separatamente.
13. Non applicabile.
14. **Criteri di selezione: condizioni minime:** Gli offerenti dovranno attestare della loro situazione personale, finanziaria ed economica e fornire una descrizione delle loro attrezzature e competenze tecniche.
15. **Validità delle offerte:** 12 mesi a decorrere dalla data di consegna delle offerte.
16. **Criteri di aggiudicazione:** La Commissione selezionerà l'offerta che presenterà il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:
- 1) qualità dell'offerta,
 - 2) prezzo,
 - 3) esperienza attestata dell'offerente nel settore oggetto del presente bando,
 - 4) qualifiche del personale e organizzazione,
 - 5) metodologia.
17. **Altre informazioni:** Le modalità specifiche sono contenute nel capitolato d'onori.
18. **Avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale:** Non applicabile.
19. **Data di spedizione del bando all'UPUCE:** 1. 7. 1996.
20. **Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE:** 1. 7. 1996.
21. **Conformità del contratto all'accordo GATT:** Sì.
-